

MASSONERIA E DIRITTO CANONICO

*Relatore: Padre Zbigniew Suchecki, OFM Conv
Docente di Diritto Costituzionale della Chiesa e Discipline codicali
Pontificia Facoltà di San Bonaventura (Seraphicum).*

INTRODUZIONE

L'accoglienza favorevole incontrata dal libro *La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997, ci ha incoraggiato a presentare ad un pubblico più ampio, la traduzione italiana di un testo che lì era presente solo in latino.

Si tratta della «Congregazione Plenaria», della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, tenuta nei giorni 20–29 ottobre 1981, riguardante la quinta questione speciale dedicata alla riassunzione del can. 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917. Il canone dichiara che coloro i quali si iscrivono alla massoneria o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata alla Sede Apostolica.

Dopo una breve premessa, presentiamo la traduzione della «Quinta questione speciale» trattata durante la Congregazione Plenaria. Successivamente riportiamo l'attuale posizione della Chiesa e la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983 nei confronti della massoneria.

La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista¹. Per comprendere bene il fenomeno mondiale dell'istituzione bisogna operare certe scelte metodologiche che permettono di eliminare una vasta bibliografia mondiale in materia, basata su leggende e affrontata con poca serietà e critica scientifica.

Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria², mancano anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dagli studiosi cattolici³.

¹ La bibliografia riguardante la libera muratoria viene continuamente raccolta e rielaborata da diversi studiosi in diverse nazioni, per i documenti della Chiesa cfr. Z. SUCHECKI *La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997, pp. 169–201.

² Cfr. Z. SUCHECKI, *La Massoneria e le sanzioni della Chiesa*, in AA.VV., *Liber Amicorum Mons. Biffi: scritti in onore di Mons. Franco Biffi*, Roma 1994, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 157–209; ID., *La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997; ID., *Masoneria w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949–1983)* in *W Nurcie franciszkańskim*, 7 (1998) pp. 157–173; ID., *Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949–1983)* in *Prawo kanoniczne* 41 (1998) nr. 3–4, pp. 167–220; ID., *Padre Kolbe e la dottrina della Chiesa sulla massoneria*, in AA.VV., *San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione*, Atti del Congresso Internazionale (Niepokalanów, Polonia, 19–25 Settembre 1994), (a cura di E. GALIGNANO), Roma 1999, pp. 73–134. Le trattazioni fanno un esplicito riferimento ai documenti della Chiesa in materia.

³ Cfr. AA.VV., *La Massoneria Oggi: Atti del corso estivo della Università Complutense di Madrid La Massonería hoy*, (a cura di J. FERRER BENIMELLI A.A. MOLA), Foggia 1991. AA.VV., *Massoneria e religioni*, (a cura di M. INTROVIGNE), Torino 1994. P. AGNELLI BICUDO, *La Massoneria e la Chiesa*, in AA.VV., *La Massoneria Oggi: Atti del corso estivo della Università Complutense*

Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «deviata», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi in circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria⁴. Diversi studiosi di massonologia si sono ampiamente occupati del periodo storico e la pubblicistica massonica ha permesso di presentare le origini dell'Istituzione⁵.

Nella nostra esposizione facciamo riferimento alla massoneria universale moderna, regolare, con i suoi membri figli della vedova (massoni), che dopo il passaggio dei tre gradi simbolici universali d'Apprendista, Compagno, Maestro hanno la facoltà di aderire a tutti i Corpi rituali⁶.

di Madrid La Massonería hoy, (a cura di J. FERRER BENIMELLI A.A. MOLA), Foggia 1991, pp. 128–134. J.A. FERRER BENIMELI, G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica ieri, oggi, domani*, Roma 1982.

⁴ Cfr. G. CAPRILE, *I Documenti pontifici intorno alla Massoneria*, in *La Civiltà Cattolica*, 108 (1958–II) p. 167–176. G. CAPRILE, *I Documenti pontifici intorno alla Massoneria*, in *La Civiltà Cattolica*, 108 (1958–III) p. 504–517. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *Massoneria cattolici e cultura: Atti del convegno organizzato da Alleanza Cattolica*, Lecce 1993, pp. 27–52. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *MASSONERIA E RELIGIONI*, (a cura di M. INTROVIGNE), Torino 1994, pp. 133–182. F. MOLINARI, *La Massoneria: cattedrale laica della fraternità*, Brescia 1989⁴. F. MOLINARI, *La Massoneria nei documenti pontifici dell'Ottocento*, in *La liberazione d'Italia nell'opera della Massoneria*, (a cura di A.A. MOLA), Foggia 1990. Z. ZIMOWSKI, *Kościół a masoneria*, in AA.VV., *A bliźniego swego...: Materiały z sympozjum «Św. Maksymilian Maria Kolbe – Żydzi – masoni»*, (a cura di S.C. NAPIÓRKOWSKI), Lublin 1997, pp. 135–146.

⁵ Cfr. A.A. MOLA, *Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, Milano 1992. C. FRANCOVICH, *Storia della Massoneria in Italia. Dalle origini alla Rivoluzione Francese*, Firenze 1989. G. GAMBERINI, *Attualità della Massoneria: Contenti gli operai?*, Ravenna 1978. AA. VV., *La liberazione d'Italia nell'opera della Massoneria*, (a cura di A.A. MOLA), Foggia 1990. AA. VV., *La Massoneria Oggi*, (a cura di J. FERRER BENIMELLI A.A. MOLA), Foggia 1991. F. CORONA, *Massoneria e Politica in Italia. 1892–1908*, Roma–Bari 1985. R. F. ESPOSITO, *La massoneria e l'Italia: dal 1800 ai nostri giorni*, Roma 1956. L. HASS, *Wolnomularstwo w Europie Środkowo–Wschodniej w XVIII i XIX wieku*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982. L. HASS, *Ambicje, rachuby, rzeczywistość: Wolnomularstwo w Europie Środkowo–Wschodniej: 1905–1928*, Warszawa 1984. L. CHAJN, *Polskie Wolnomularstwo: 1920–1938*, Warszawa 1984. L. HASS, *Masoneria Polska XX wieku: losy, loże, ludzie*, Warszawa 1993. L. HASS, *Masoneria Polska XX wieku: losy, loże, ludzie*, Warszawa 1996.

⁶ «I Maestri hanno la facoltà di aderire a tutti i Corpi rituali, i quali ciascuno nell'autonoma esplicazione del patrimonio filosofico che lo caratterizza, rispettino i Principi della Massoneria Universale, accettino come membri solo Maestri Liberi Muratori attivi e quotizzanti nelle RR.:LL.: (Rispettabili Logge) del Grande Oriente d'Italia. A. Corona, *Balaustra N. 2/AC* (Balaustra significa il discorso programmatico), in F. MOLINARI, *La Massoneria: cattedrale laica della fraternità*, Brescia 1989⁴, p. 245.

1. LA FONDAZIONE DELLA MASSONERIA MODERNA

«Il termine «massoneria» o «libera muratoria» è di origine francese e deriva da «Maszun», «Massoune mestre». Fu portato in Inghilterra dai Normanni ove si trasforma in «Freemason»⁷. Nei diversi studi le origini dell'Istituzione vengono ricercate nei tempi antichi e nel riaffermare le tesi gli studiosi riportano molte leggende⁸. Per comprendere meglio la complessa problematica dell'Istituzione è opportuno a questo punto compiere alcune distinzioni nell'ambito della massoneria universale. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre-istituzionale e la fase istituzionale⁹. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. «La trasformazione del carattere operativo in quello speculativo avviene nelle Logge inglesi, poiché solo in Inghilterra esiste una massoneria tradizionale ancora viva, anche se in declino sul piano operativo. In Germania e in Francia, invece, le confraternite dei liberi muratori, accusate di fomentare disordini sociali e religiosi, sono state costrette a limitare la propria attività alla beneficenza»¹⁰.

I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo composta da quattro Logge di Londra, L'Oca e la Graticola (The Goose and Gridiron), La Corona (The Crown), Il Melo (The Apple Tree) e la Coppa e l'Uva (The Rummer and Grapes)¹¹. Con la creazione della Gran Loggia di Londra, che riuniva i massoni detti Moderns, si verifica la prima divisione a causa dell'introduzione del deismo «come fondamento di una religione naturale in cui tutti gli uomini concordano» mentre dall'altra parte viene istituita La Gran Loggia dei Muratori Liberi e Accettati secondo le Vecchie Istituzioni (The Grand Lodge of the Free and Accepted Masons According to the Old Institutions); i massoni riuniti in questa Loggia venivano chiamati Ancients.

2. LE COSTITUZIONI DI J. ANDERSON

Al pastore presbiteriano J. Anderson, il 20 settembre 1721, la Gran Loggia affidava il compito di riformulare le antiche Costituzioni. Dopo due anni di lavoro e previa approvazione delle Costituzioni da parte dei Fratelli, il 17 gennaio 1723 veniva ordinata la pubblicazione del libro delle Costituzioni intitolato *The Constitutions of free-masons, containing the history, charges, regulations, etc., of that most ancient and right worshipful fraternity (Le Costituzioni dei liberi muratori, contenenti la storia, i doveri, i regolamenti ecc., di quella più antica e molto venerabile fratellanza)*. Nel 1738 lo stesso J. Anderson apportava lievi modifiche alle Costituzioni.

⁷ Cfr. G. DI BERNARDO, *Filosofia della Massoneria: L'immagine massonica dell'uomo*, Venezia 1989, p. 11. Frammassoneria, dal francese franc-maçonnerie, derivato di franc-maçon «libero muratore».

⁸ Cfr. M. HEINDEL, *Frammassoneria e Cattolicesimo: le lontane origini*, Pisa 1990. La traduzione del libro *Franc-Maçonnerie et Catholicisme*, raccoglie gli scritti dell'a. in forma di lezioni e di lettere agli studenti negli anni 1910-1919 della Filosofia Rosacrociana. Afferma l'a. che egli «non è un Massone Mistico, cosicché è libero di dire quello che egli sa senza timore di infrangere nessuna regola, tuttavia è massone per sentimento e di conseguenza in opposizione al Cattolicesimo», p. 8. L'a. riporta tante leggende e, facendo il confronto con il Cattolicesimo, ricade in moltissimi errori e imprecisioni. M. INTROVIGNE, *La massoneria: origini, problemi, prospettive*, in AA.VV., *Massoneria cattolici e cultura: Atti del convegno organizzato da Alleanza Cattolica*, Lecce 1993, pp. 7-25. ID., *Che cos'è la massoneria: il problema delle origini e le origini del problema*, in AA.VV., *Massoneria e religioni*, (a cura di M. INTROVIGNE), Torino 1994, pp. 13-62.

⁹ Cfr. L. TROISI, *La Massoneria: Profilo storico-cronologico*, Foggia 1990.

¹⁰ G. DI BERNARDO, *Filosofia della Massoneria: L'immagine massonica dell'uomo*, p. 13.

¹¹ Cfr. A.A. MOLA, *Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, Milano 1992, p. 51. G. DI BERNARDO, *Filosofia della Massoneria: L'immagine massonica dell'uomo*, pp. 13-14.

A questo punto vorrei sottolineare, senza entrare in merito alla questione riguardante le Costituzioni che comprendono i Regolamenti emessi dalla Gran Loggia come «i testi antichi, trattando dei doveri del massone verso Dio e la religione, affermavano che egli doveva essere fedele a Dio e alla Santa Chiesa, per non cadere nell'errore e nell'eresia. Il primo Dovere di Anderson ne propone un ampliamento e una modifica sostanziale. Esso, infatti, recita così: «Un massone è tenuto, per la sua condizione, a obbedire alla legge morale, e se egli intende rettamente l'Arte non sarà mai un ateo stupido, né un libertino irreligioso. Ma sebbene nei tempi antichi i massoni fossero obbligati in ogni Paese ad essere della religione di tale Paese o Nazione, quale essa fosse, oggi peraltro si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella religione nella quale tutti gli uomini sono d'accordo, lasciando ad essi le loro particolari opinioni, ossia essere uomini buoni e sinceri o uomini d'onore e d'onestà, quali che siano le denominazioni o le persuasioni che li possono distinguere, per cui la massoneria diviene il Centro di Unione, e il mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distinte»¹².

Le Costituzioni di Anderson, nella Regola 39 affermano: «Ogni Grande Loggia annuale è rivestita del potere e dell'autorità di fare nuovi Regolamenti o di modificare questi stessi se ciò giova alla Fraternità, alla condizione che gli Antichi Landmarks siano sempre accuratamente conservati /.../»¹³. Ogni Gran Loggia stabilisce i propri Landmarks. «Tali confini, limiti, hanno le tre caratteristiche della universalità, della immutabilità o inalterabilità e della antichità che contraddistinguono i Landmarks massonici.

Come confini dell'Istituzione, i Landmarks sono universali perché tutte le leggi, in quanto depositarie della Tradizione muratoria, devono «conservare» in tutti i tempi e in tutti i luoghi i «confini» che le distinguono dalle altre Istituzioni del mondo profano»¹⁴.

Dopo 96 anni di divisione nel 1813 con un accordo bilaterale chiamato Atto d'Unione (Articles of Union) nasce la Gran Loggia Unita degli Antichi Liberi Muratori d'Inghilterra (United Grand Lodge of Ancient Freemasons of England)¹⁵.

Con la diffusione della libera muratoria in Europa «sorgono le gelosie e i conflitti che compromettono la stabilità della massoneria»¹⁶. Nel 1773, viene costituito Le Grand Orient de France per regolare i rapporti tra le Logge; non tutti i massoni aderiscono al Grande Oriente e rimangono uniti con La Grande Loggia di Francia¹⁷. «Il Grande Oriente di Francia ammette esplicitamente che le costituzioni della Loggia collegata col reggimento della Guardia Reale Irlandese risale al 1688, anno in cui la massoneria fa la sua comparsa in Francia con l'arrivo degli Stuart e dei loro reggimenti scozzesi e irlandesi. Pertanto, la massoneria nasce in Francia prima ancora della creazione della Grande Loggia di Londra avvenuta nel 1717».

Il Grande Oriente di Francia, tra le diverse deviazioni fondamentali, si era dichiarato ateo: «Già nel 1865 il Convento del Grande Oriente di Francia poneva all'ordine del giorno «la sop-

¹² Cfr. G. DI BERNARDO, *Filosofia della Massoneria: L'immagine massonica dell'uomo*, pp. 60–61.

¹³ L. SESSA, *La questione dei Landmarks*, Foggia 1985. L'a. dopo un'analisi del termine riporta diversi Landmarks e alla fine afferma alla p. 44 che «essi volevano indicare i «limiti», i «confini» dell'azione della Istituzione massonica, avendo con la History, con i Charges e con le General Regulations, già organizzato e disciplinato i «contenuti», che possono essere definiti il «territorio» della Istituzione massonica». Cfr. *Le Carte fondamentali della Universale Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato. Gli Obblighi (Old Charges). Le Costituzioni del 1717 (Anderson). Le Grandi Costituzioni del 1786 (Federico II). Le modifiche di Lonnanna. I Landmarks*, Roma 1960².

¹⁴ L. SESSA, *La questione dei Landmarks*, p. 45.

¹⁵ «I motivi che avevano originato la frattura tra i massoni inglesi vengono saggiamente rimossi o attenuati. Ad esempio, la religione deistica di Anderson è sostituita da una forma di teismo personale. Inoltre, se da una parte viene conservato lo spirito della tradizione, dall'altra, come elemento innovatore, si accetta il principio di tolleranza, imposto dalle nuove esigenze liberali della società inglese, in base al quale il dio dei massoni non è più unicamente quello cristiano», G. DI BERNARDO, *Filosofia della Massoneria: L'immagine massonica dell'uomo*, p. 15.

¹⁶ *Ibid.*, p. 16.

¹⁷ «La Massoneria conobbe le due forme di deviazione più pervicaci: la partecipazione di femmine ai lavori iniziatici, nella duplice forma della presenza ai travagli di Officine regolari e della erezione di Logge miste e femminili», A.A. MOLA, *Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, p. 40.

pressione dalle Costituzioni e dal rituale, di ogni forma spiritualista», ma nulla fu deciso. Nel Convento del 1877, invece, manovrati dal pastore protestante Desmons, i due terzi dei deputati approvarono l'auspicato emendamento, mentre, qualche anno più tardi, scomparve anche dai documenti ufficiali la formula tradizionale «A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: (Alla Gloria del Grande Architetto dell'Universo)»¹⁸. Dopo un attento esame della situazione la Grande Loggia Madre di Londra reagì severamente contro all'ateismo delle logge francesi e uruguaiane rompendo ufficialmente ogni rapporto. Una delle condizioni fondamentali affinché le Obbedienze siano considerate regolari e legittime è la professione di fede nel G.:A.:D.:U.: (Grande Architetto dell'Universo) e il giuramento sulla Bibbia¹⁹.

Nel 1738, un'assemblea di tutte le Logge «inglesi» e «scozzesi» costituisce *La Grande Loge de France* /.../²⁰.

La Grande Loggia nazionale Francese e la Grande Loggia nazionale d'Italia sono simili, rimanendo nella loro piena autonomia, alla Grande Loggia Madre di Londra. «Già Gustavo Canti, Gran Segretario nel 1906 – prima, cioè, della mai più ricomposta scissione da Palazzo Giustiniani dell'Obbedienza detta di Piazza del Gesù, dalla quale poi molte altre si spiccarono – lamentò che troppe energie dei Fratelli si disperdessero in liti/.../»²¹. Nel 1908 dal Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani si distacca l'Obbedienza detta di Piazza del Gesù²².

Il Grande Oriente di Francia e il Grande Oriente d'Italia nel secolo scorso erano tra i più anticlericali del mondo.

Intanto la massoneria si diffonde in Europa, nelle Americhe e in altre parti del mondo.

3. FONTI DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1917 RIGUARDANTI LA MASSONERIA

Il c. 2335 del «Codex» del 1917 riporta una lunga lista di fonti e documenti molto significativi²³. Le fonti sulle quali si basa il canone non sono esaustive riguardo a tanti interventi da parte dell'autorità della Chiesa nei confronti della libera muratoria²⁴.

¹⁸ G. CAPRILE, *Il G.:A.:D.:U.: e i suoi adoratori*, in *La Civiltà Cattolica*, 107 (1957–III) pp. 33–48.

¹⁹ «La Loggia Madre ha rotto i ponti col rito scozzese di Francia e con la Grande Loggia dell'Uruguay: col primo, perché questo, pur facendo menzione del G.A.D.U. non professa la fede in Dio; con la seconda, perché essa, «pur rispettandola profondamente», si rifiutava di ammettere la credenza in Dio», Ivi, p. 34.

²⁰ Cfr. G. DI BERNARDO, *Filosofia della Massoneria: L'immagine massonica dell'uomo*, op. cit., pp. 15–16. A. MELLOR, *Nos Frères séparés. Les Francs-Maçons*, Paris 1961. A. MELLOR, *I nostri fratelli separati. I Liberi Muratori*, Milano 1963.

²¹ A.A. MOLA, *Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, op. cit., pp. 27–28.

²² Cfr. L. TROISI, *La Massoneria: Profilo storico-cronologico*, Foggia 1990, p. 48.

²³ Cfr. CLEMENS XII, Const. *In eminenti*, (28 Apr. 1738), in *Bullarum: Diplomatum et Privilegiarum Sanctorum Romanorum Pontificum*, Romae 1738, vol. 24, pp. 366–367. Il Pontefice ordinò ai ve scovi di procedere contro i Massoni come verso persone sospettate di eresia. BENEDICTUS XIV, Const. *Providas*, (18 Maii 1751), in P. DE LAMBERTINIS, *Bullarium*, Romae 1751, vol. 3, pp. 283–286. PIUS VII, Const. *Ecclesiam a Jesu Christo*, (13 Sept. 1821), in *Bullarii Romani Continuatio*, Romae 1821, vol. 7, pars 2, pp. 2180–2183. LEO XII, Const. *Quo graviora*, (13 Mart. 1825), in *Bullarii Romani Continuatio*, Romae 1825, vol. 8, pp. 327–338. PIUS VIII, Ep. Encyc., *Traditi*, (21 Maii 1829), in *Bullarii Romani Continuatio*, Romae 1829, vol. 9, pp. 23–27. GREGORIO XVI, Ep. Encyc., *Mirari vos*, (21 Maii 1829), in *Bullarii Romani Continuatio*, Romae 1832, vol. 19, pp. 129–133. PIUS IX, Ep. Encyc., *Qui pluribus*, (9 Nov. 1846), in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, Romae 1954, vol. 1, pp. 6–7. PIUS IX, Alloc., *Quibus quantisque*, (20 Apr. 1849). PIUS IX, Ep. Encyc., *Nostis et Nobiscum*, (8 Dec. 1849). PIUS IX, Ep. Encyc., *Quanta cura*, (8 Dec. 1864). PIUS IX, Alloc., *Multiplikes inter*, (25 Sept. 1865), in ASS 1 (1865), pp. 193–196. PIUS IX, Costituzione, *Apostolicae Sedis*, (12 Oct. 1869), in ASS 5 (1869), p. 293. PIUS IX, Ep. *Quamquam*, (29 maii 1873). PIUS IX, Ep. *Exorte*, (29 apr. 1876). S.R.U. Inquisitionis, Decr. *Circa occultas sectas*, 13 Iulii 1865), in ASS 1 (1865), pp. 290–2941. LEO XIII, Ep. Encyc. *Quod sectam Massonum: Humanum Genus*, (20 Apr. 1884), in ASS 16 (1883–1884) pp. 417–433. S. Congr. S.R.U. Inquisitionis, Instr. *De secta massonum*, in ASS 17 (1884) pp. 43–47; LEO XIII, Ep. (8 Dec. 1892) *Ad Episcopos Italiae; qui excitantur ad viriliter agendum adversus sectam massonum*, in ASS 25 (1892–93) pp. 274–277. S.C.S. Off., Resp. (2 Dec. 1840), *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, in ASS 26 (1840), p. 641.

²⁴ Rimandiamo al nostro studio *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma 1990. Id., *La Massoneria e le sanzioni della Chiesa*, in op. cit., pp. 157–209. Id., *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris*, 66 (1993) pp. 653–727.

Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della società civile. La prima condanna degli errori investe tutta la questione massonica, evolutasi ma rimasta identica nelle sue profonde convinzioni primitive, dando il preciso compito agli Ordinari ed Inquisitori di agire come nei confronti delle persone sospette di eresia: «tamquam de haeresis vehementer suspectos condignis poenis puniant»²⁵.

Leone XIII, nell'enciclica programmatica *Quod sectam Massonum: Humanum Genus*, del 20 aprile 1884²⁶, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle società clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo²⁷.

3.1. «Nomen dantes sectae massonicae» l'iscrizione alla Massoneria e a simili associazioni (c. 2335)

La formazione e la revisione della normativa penale del Codice di Diritto Canonico del 1917 suscitò un notevole interesse tra gli studiosi²⁸. Come risulta dalla documentazione contenuta nei voti dei Consultori, un significativo contributo alla codificazione del diritto penale canonico veniva da don Joseph Hollwek²⁹. Nel suo voto: *Codex Iuris Canonici: Liber Quartus De Delictis et poenis: pars III. De Delictis in Specie et Relativis Poenis, tit. XIX–XXIII*, a proposito del can. 181 l'a. affermava: «Nomen dantes sectae massonicae aut carbonariae aut aliis eiusdem generis sectis, quae contra Ecclesiam vel legitimas potestates seu palam seu clandestine machinantur; nec non iisdem sectis favorem qualemcumque praestantes, earumve occultos coryphaeos ac duces non denuntiantes, donec non denuntiaverint, ipso facto incurrant excommunicationem lat. sent. Rom. Pontifici simpliciter reservatam (Const., *Apost. Sedis*, n. 17).

Clerici sint ipso iure privati beneficiis et officiis quibuscunque et inhabiles ad ea (Forsan addendum!)»³⁰.

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 nel Libro II «Delle persone», nella parte terza intitolata «Dei laici», nel titolo XVIII «Le associazioni dei fedeli in genere», al c. 684 stabilisce definitivamente la norma: «I fedeli sono degni di lode se danno il nome alle associazioni erette o almeno raccomandate dalla Chiesa; si astengano dalle associazioni segrete, condannate, sediziose o che si studiano di sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa».

Con grande chiarezza il legislatore invitava i fedeli di astenersi dalle associazioni segrete, condannate e non riconosciute da parte della Chiesa. Sono soltanto riconosciute associazioni validamente erette o almeno approvate dalla legittima autorità della Chiesa.

Id., *Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym*, in *Prawo Kanoniczne*, 36 (1993) nn. 1–2, pp. 145–159. Id., *La cremazione nel Diritto Canonico Civile*, Roma 1995, dove sono state esposte le disposizioni del CIC del 1917 e del 1983 riguardanti la massoneria e l'istituto della cremazione.

²⁵ CLEMENS XII, Const. *In eminenti*, (28 Apr. 1738), in *Bullarum: Diplomatum et Privilegiarum Sanctorum Romanorum Pontificum*, Romae 1738, vol. 24, pp. 366–367.

²⁶ Cfr. LEO XIII, Ep. Encyc. *Quod sectam Massonum: Humanum Genus*, (20 Apr. 1884), in ASS 16 (1883–1884) pp. 417–433.

²⁷ G. CAPRILE, *I Documenti pontifici intorno alla Massoneria*, in op. cit., pp. 167–176. G. CAPRILE, *I Documenti pontifici intorno alla Massoneria*, in op. cit., pp. 504–517. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in op. cit., pp. 27–52. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in op. cit., pp. 133–182. F. MOLINARI, *La Massoneria nei documenti pontifici dell'Ottocento*, in op. cit., pp. 207–227.

²⁸ Cfr. M. VISMARA MISSIROLI, L. MUSSELLI, *Il processo di codificazione del Diritto penale Canonico*, Padova 1983.

²⁹ Cfr. L. MUSSELLI, *Il contributo di Joseph Hollwek alla codificazione del Diritto Penale Canonico*, in M. VISMARA MISSIROLI, L. MUSSELLI, *Il processo di codificazione del Diritto penale Canonico*, op. cit., pp. 109–273.

³⁰ J. HOLLWEK, *Votum, Codex Iuris Canonici: Liber Quartus De Delictis et poenis: pars III. De Delictis in Specie et Relativis Poenis, tit. XIX–XXIII*, Romae 1909, in L. MUSSELLI, *Il contributo di Joseph Hollwek alla codificazione del Diritto Penale Canonico*, in M. VISMARA MISSIROLI, L. MUSSELLI, *Il processo di codificazione del Diritto penale Canonico*, pp. 215–216.

3.2. Le pene previste: «*ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam*»

Nel libro V: dei delitti e delle pene, nel titolo XIII: i delitti contro autorità, persone, cose ecclesiastiche, il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata *simpliciter* alla S. Sede: «Chi si iscrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorità civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335)³¹. Secondo diversi studiosi di diritto canonico bastava dare il nome per incorrere nella pena³².

Un graduale approfondimento della natura e dei fini della Massoneria svolto da parte della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla Massoneria del 26 novembre 1983, *Quaesitum Est*, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'Istituzione³³.

In risposta alla domanda dell'Ordinario di Trento circa «un certo ramo della Massoneria che non solo permetterebbe ai suoi adepti di praticare liberamente la religione cattolica, ma inculcherebbe la fedeltà ad essa»³⁴, il card F. Selvaggiani prefetto della S.C. del S. Ufficio, il 20 aprile 1949, emanò la Dichiarazione nella quale confermò le disposizioni del Codice di Diritto Canonico circa le sette massoniche: «nulla è avvenuto da poter far cambiare, in questa materia, le decisioni della S. Sede e perciò permangono sempre, nel loro valore, per qualsiasi forma di Massoneria».

P. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'*Osservatore Romano*³⁵ sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilità sempre rinnovata contro la Religione Cattolica»³⁶. Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia più in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e di riprovazione»³⁷.

Lo stesso fatto affermava p. G. Caprile, S.I., massonologo di fama internazionale, secondo il quale alcune persone in periodo conciliare insistevano sulla conciliabilità tra la Chiesa cattolica e la massoneria³⁸.

³¹ Per un ulteriore approfondimento rimandiamo allo studio di CH.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941; E. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Milano 1976. I. TEODORI, *Secta Massonica*, in *Apollinaris*, 41 (1931) pp. 579–584.

³² Cfr. E. JONE, *Compendio di Teologia Morale, in relazione con il Codice di Diritto Canonico, con il Codice Civile Italiano e con il Codice Civile Elvetico*, Casale 1955, pp. 371.

³³ Tra i personaggi di fama internazionale conosciuti in ambito cattolico e massonico va ricordata la persona di p. Hermann Gruber S.J. (1851–1930) per il suo contributo sul piano della ricerca documentata della massonologia. Cfr. R.F., ESPOSITO, *Le buone opere dei laicisti, degli anticlericali e dei frammassoni*, Roma 1970, pp. 263–276. R.F., ESPOSITO, *Il p. Hermann Gruber SJ (1851–1930): È l'inizio del disgelo cattolico – massonico: documenti inediti dell'archivio provinciale dei Gesuiti di Colonia*, in *Palestra del Clero*, 1989, pp. 471–500.

³⁴ S.C. S. Officii, Decl., (20 Apr. 1949), *Confirmantur normae Codicis Iuris Canonici circa sectae massonicae et ipsarum fautores*, in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem Iuris Canonici editae*, Roma 1969, vol. 2. n. 2044, coll. 2595–2596. Appendice I, n. 1.

³⁵ Cfr. M. CORDOVANI, *La Chiesa e la Massoneria*, in *L'Osservatore Romano*, 19 Marzo 1950, p.1.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ P. G. Caprile nell'articolo *Chiesa e Massoneria oggi*, in *La Civiltà Cattolica*, 115 (1964–II), pp. 145–151 in punti molto chiari presenta il problema di «un'eventuale accostamento tra Chiesa e massoneria» o «auspicare addirittura la fondazione d'una massoneria cattolica».

L'a. precisa che «si tratta di qualche piccolo gruppo. La quasi totalità degli altri gruppi massonici, rifacendosi essi pure allo spirito genuino delle origini ed alle tradizioni dell'associazione, sostenne precisamente il contrario», p. 146. «*Il Bollettino del Grande Oriente d'Italia* (gennaio 1962, pp. 10–12), passando in rassegna i tentativi di Mellor, del Peyrefitte e dell'Aneschi, con-

3.2.1. Valore e interpretazione del c. 2335 del CIC del 1917. Appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche – una lettera riservata *Complures episcopi*, della S.C. per la dottrina della Fede (18 luglio 1974)

La norma penale stabilita dal legislatore, espressa nel c. 2335 del CIC del 1917, che vietava ai cattolici, sotto pena di scomunica, d'isciversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo, suscitò molte domande e diversi quesiti circa il valore e l'interpretazione del citato canone.

Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore e l'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'isciversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo.

La S. Sede, nel corso di un lungo esame di questo problema, molte volte ha consultato le conferenze episcopali particolarmente interessate al caso per conoscere meglio la natura e l'attività attuale di codeste associazioni nonché il pensiero dei vescovi.

Ora, la grande disparità delle risposte, che esprime le diverse situazioni in ciascuna nazione, non permette alla S. Sede di mutare la legislazione generale vigente, che pertanto rimane in vigore fino a quando la nuova legge canonica sarà resa di diritto pubblico dalla competente pontificia commissione per la revisione del codice»³⁹.

Il cardinale Franjo Šeper, prefetto della S.C. per la dottrina della Fede manda il 18 luglio 1974 una lettera riservata *Complures episcopi*, ad alcune conferenze episcopali particolarmente interessate al caso per comprendere e conoscere meglio la natura e l'attività delle associazioni e il pensiero dei vescovi in proposito⁴⁰.

cludeva con un categorico non possumus: «Opponiamo l'argine dei nostri landmarks e rifiutiamoci di svuotare la massoneria della stessa essenza». Gli Acta Italica Muratoria (novembre 1962), pp. 5–8) sostenevano che l'unico mutamento doveva essere compiuto da parte della Chiesa, la quale «deve decidersi a dimenticare i suoi rancori, a rinunciare alla sua presunzione di infallibilità /.../ la massoneria è «cristiana evangelica» ed essa sola può salvare l'umanità dandole, tra l'altro, «una fede sicura, senza dogmi e senza misteri»», p. 147. «Con autorità ancora maggiore, lo stesso Gran Maestro del Grande Oriente di Francia, Jacques Mitterand, interrogato se l'enciclica *Pacem in terris* poteva favorire un avvicinamento tra la massoneria e la Chiesa, rispondeva: «Su questa faccenda sono state scritte cose volutamente insensate. La verità è questa: il Grande Oriente di Francia non ha mai sollecitato nulla»», p. 148.

³⁹ S.C. Pro Doctrina Fidei, Litt., *Complures episcopi*, ad praesides conferentiarum episcopalium de catholicis qui nomen dant associationibus massonicis, Prot. 272/74, (18 iulii 1974), Notiziario CEI 1974, p. 191. AAS 73 (1981), pp. 240–241; EV, 5 (1974), pp. 350–351.

⁴⁰ S.C. Pro Doctrina Fidei, Litterae, *Complures episcopi*, ad praesides conferentiarum episcopalium de catholicis qui nomen dant associationibus massonicis, Prot. 272/74, 18 iulii 1974, Notiziario CEI 1974, p. 191.

Riportiamo qui la traduzione contenuta nell'Enchiridion Vaticanum:

«Eminentissimo signore,

molti vescovi hanno posto il quesito a questa s. congregazione circa il valore e l'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'isciversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo.

La S. Sede nel corso di un lungo esame di questo problema molte volte ha consultato le conferenze episcopali particolarmente interessate al caso per conoscere meglio la natura e l'attività attuale di codeste associazioni nonché il pensiero dei vescovi.

Ora la grande disparità delle risposte che esprime le diverse situazioni in ciascuna nazione non permette alla s. sede di mutare la legislazione generale vigente, che pertanto rimane in vigore fino a quando la nuova legge canonica sarà resa di diritto pubblico dalla competente pontificia commissione per la revisione del codice.

Nel considerare poi i casi particolari bisogna tener presente che la legge penale va interpretata in senso stretto. Pertanto si può con sicurezza insegnare e applicare l'opinione di quegli autori che ritengono che il predetto canone 2335 riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la chiesa.

Rimane tuttavia in ogni caso la proibizione per chierici, religiosi e membri degli istituti secolari di iscriversi alle associazioni massoniche.

Nel comunicarti questo, ti confermo il senso della mia profonda stima e rimango tuo aff.mo nel Signore

FRANJO CARD. ŠEPER, *prefetto*

J. HAMER, *segretario*

Roma, 18 luglio 1974», in AAS 73 (1981) pp. 240–241; EV, 5/563.

Dal documento emerge chiaramente lo sforzo compiuto da parte della Chiesa, e in modo particolare dalle diverse conferenze episcopali, dopo l'apertura del Concilio, per comprendere diverse realtà concrete del mondo moderno⁴¹.

Nel documento, per la prima volta non vengono menzionate le relazioni tra la Chiesa e la massoneria emerse nel passato. «/.../Non solo tra i cattolici, ma anche in seno alla stessa Massoneria si nota un vivo desiderio di ritornare alle migliori e più genuine tradizioni delle sue origini, che sono ben lontane dalle accuse o dalle innegabili manifestazioni (da parte di alcuni gruppi devianti, anche se numericamente estesi) di ateismo, di avversione organizzata alla Chiesa, ecc. /.../ La dichiarazione romana potrà essere anzi una buona occasione per ulteriori chiarificazioni veramente autorevoli e convincenti»⁴².

La disparità delle risposte da parte dei vescovi delle diverse nazioni per presentare il quadro molto eterogeneo della massoneria «non permette alla S. Sede di mutare la legislazione generale finora vigente»⁴³.

Nel passato, come emerge chiaramente dai documenti sopra citati del Sant'Uffizio, la Chiesa puniva con varie sanzioni i cattolici che appartenevano a qualsiasi tipo di massoneria. Oggi «per tanto si può con sicurezza insegnare e applicare l'opinione di quegli autori che ritengono che il predetto canone 2335 riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la Chiesa»⁴⁴.

L'innovazione del documento, appoggiata dagli studiosi, consiste nel fatto che con la pena medicinale o censura di scomunica non sono puniti i cattolici appartenenti alla massoneria. Ricadono sotto le sanzioni stabilite dal canone soltanto i cattolici iscritti ad associazioni le quali di fatto «machinantur contra Ecclesiam».

In un'ottica diversa deve essere risolta la questione delle persone scomunicate *ipso facto* – per il fatto stesso di appartenere alla massoneria. «Nessuno meglio di loro, in coscienza ed in piena lealtà, può giudicare della natura ed attività del gruppo massonico cui appartiene. Se la sua fede di cattolico non vi riscontra nulla di sistematicamente ostile e organizzato contro la Chiesa e i suoi principi dottrinali, morali, ecc., egli può rimanere nell'associazione. Non dovrà più essere considerato come scomunicato, e perciò – al pari di ogni altro fedele – potrà accostarsi ai sacramenti e partecipare pienamente alla vita della Chiesa. Non ha bisogno di una speciale assoluzione dalla scomunica, dal momento che questa, nel caso concreto, non urge più»⁴⁵.

Il card. J. Król⁴⁶, presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, ha espresso le sue dichiarazioni a proposito della lettera riservata affermando: «La lettera del card. Šeper mostra chiaramente che la Chiesa continua a scoraggiare i cattolici dall'isciversi alla massoneria, e che

⁴¹ Cfr. G. CAPRILE, *Cattolici e Massoneria: un'importante dichiarazione sulla scomunica*, in *La Civiltà Cattolica*, 125 (1974–IV) pp. 159–162.

⁴² *Ibid.*, p. 160.

⁴³ S.C. pro Doctrina Fidei, Litt., *Complures episcopi*, (18 iul. 1974) in AAS 73 (1981) pp. 240–241.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ G. CAPRILE, *Cattolici e Massoneria: un'importante dichiarazione sulla scomunica*, in *La Civiltà Cattolica*, 125 (1974–IV) pp. 159–162.

⁴⁶ Cfr. F. MOLINARI, *La Massoneria: cattedrale laica della fraternità*, Brescia 1989⁴, l'autore parlando a proposito della Lettera, *Complures episcopi*, della S. C. per la dottrina della Fede, (18 luglio 1974) afferma alla p. 184: «Il porporato iugoslavo, prefetto della Sacra Congregazione per la dottrina della fede e quindi custode rigido della ortodossia cattolica, ha indirizzato in data 19 luglio 1974 la celebre missiva all'arcivescovo di Filadelfia card. Król, che contiene una serena chiarificazione. Se il destinatario immediato è l'arcivescovo di Filadelfia, il responso ufficiale è rivolto esplicitamente a molti vescovi». Come afferma la dichiarazione della S.C. per la dottrina della Fede, del 17 febbraio del 1981, «questa congregazione scriveva ad alcune conferenze episcopali una lettera riservata sulla interpretazione del can. 2335 del Codice di diritto canonico che vieta ai cattolici, sotto la pena di scomunica, di iscriversi alle associazioni massoniche e altre simili», in AAS 73 (1981) pp. 240–241.

Nella stessa lettera il cardinale prefetto Franjo Šeper affermava: «Nel considerare poi i casi particolari bisogna tener presente che la legge penale va interpretata in senso stretto». L'autore invece afferma alla p. 185: «Questa dichiarazione ha dato il via alle interpretazioni estensive».

impone la pena della scomunica in caso di appartenenza a società segrete che siano attivamente ostili alla Chiesa»⁴⁷.

3.2.2. Chiarimento della posizione della Chiesa sull'appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche, Dichiarazioni, (26 febbraio 1975) e (17 febbraio 1981)

Sette mesi dopo l'emanazione della Lettera riservata *Complures Episcopi*, circa il valore e l'interpretazione del can. 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917, il Nunzio Apostolico nella qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana, sollecitò la S.C. per la Dottrina della Fede chiedendo qualche chiarimento circa la Lettera, datata 19 luglio 1974. Il 26 febbraio 1975, sotto il Prot. n. 272/44, la Congregazione risponde al Nunzio Apostolico comunicando quanto segue:⁴⁸

«1): Sarebbe forse desiderabile (ma certamente non sufficiente e non da aspettare) una dichiarazione pubblica da parte dell'associazione in questione, nella quale si dicesse che non entra nelle intenzioni d'essa combattere la Chiesa. Sembra, però, che si possa dare fede a quei cattolici che, iscritti da molti anni nella Massoneria, sollecitano spontaneamente di essere ammessi ai sacramenti (ciò che era loro prima negato per questo motivo), dichiarando, «onerata ipsorum conscientia» che l'associazione nella quale sono iscritti non perseguita e non ha preteso loro dei compromessi contrari alla loro retta coscienza cristiana. Non sembra d'altra parte conveniente che i Vescovi facciano pubblicamente, nell'attuale situazione dei fatti, dichiarazioni su questa o quella associazione.

2): Dalla frase «machinari contra Ecclesiam» si può dire, in modo generale, che si deve riferire ai «delicta» contro la dottrina, le persone o le istituzioni ecclesiastiche. Si osservi che questo riguarda l'associazione come tale e non ciascun membro preso singolarmente»⁴⁹.

Il prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede, card. Franjo Šeper, in data 17 febbraio 1981 spiega in tre punti le disposizioni della Chiesa sull'appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche⁵⁰, perché la lettera del 19 luglio 1974, «diventata di dominio pubblico, ha dato luogo a interpretazioni errate e tendenziose»⁵¹.

⁴⁷ Riportiamo le dichiarazioni del cardinale J. Król, apparse il 27 settembre 1974 nel giornale *Catholic Star Herald* citato da G. CAPRILE, *Cattolici e Massoneria: un'importante dichiarazione sulla scomunica*, in *La Civiltà Cattolica*, (1974–IV) p. 162.

⁴⁸ S.C. pro Doctrina Fidei, Decl. (26 feb. 1975) *Nonnullae dantur interpretationes normarum de inscriptione christifidelium in sectis massonicis*, in XAV. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem Iuris Canonici editae*, Roma 1980, vol. 5. n. 4360, col. 6991.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ S.C. pro Doctrina Fidei, Decl. *Declaratio de canonica disciplina quae sub poena excommunicationis vetat ne catholici nomen dent sectae massonicae aliisque eiusdem generis associationibus*, (17 feb. 1981) in AAS 73 (1981) pp. 240–241. Versione italiana, in *L'Osservatore Romano* 2–3 marzo 1981, p. 2. EV 7/1137.

In data 19 luglio 1974 questa congregazione scriveva ad alcune conferenze episcopali una lettera riservata sulla interpretazione del can. 2335 del Codice di diritto canonico che vieta ai cattolici, sotto pena di scomunica, di iscriversi alle associazioni massoniche e altre simili.

Poiché la suddetta lettera, divenuta di dominio pubblico, ha dato luogo a interpretazioni errate e tendenziose, questa congregazione, senza voler pregiudicare le eventuali disposizioni del nuovo codice, conferma e precisa quanto segue:

- 1) non è stata modificata in alcun modo l'attuale disciplina canonica che rimane in tutto il suo vigore;
- 2) non è quindi stata abrogata la scomunica né le altre pene previste;
- 3) quanto nella suddetta lettera si riferisce alla interpretazione da dare al canone in questione deve essere inteso, come era nelle intenzioni della congregazione, solo come un richiamo ai principi generali della interpretazione delle leggi penali per la soluzione dei casi di singole persone che possono essere sottoposti al giudizio degli ordinari. Non era invece intenzione della congregazione rimettere alle conferenze episcopali di pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale sulla natura delle associazioni massoniche che implichi deroghe alle suddette norme.

Roma, dalla Sede della S. Congregazione per la dottrina della fede, il 17 febbraio 1981.

Franjo card. Šeper, *prefetto*

Fr. Jérôme Hamer, O.P.

arciv. tit. di Lorum, segretario

⁵¹ R.F. Esposito, sei anni dopo la pubblicazione dell'ultima Dichiarazione della S.C. per la Dottrina della Fede, *Quaesitum est*, nello studio del 1989, *Ecumenismo e dialogo Chiesa–Mondo nell'insegnamento di d. Giacomo Alberione (1884–1971)*, in *Palestra del Clero*, 1989, pp. 331–358, afferma: «Non va dimenticato che tutti i documenti ecclesiali sulla Massoneria sono radicalmente avversi ad essa, e le addebitano tutti i mali che hanno colpito la Chiesa e la società dal sec. XVIII ad oggi; l'unico che fa

Il Prefetto nella dichiarazione afferma che «1. non è stata modificata in alcun modo l'attuale disciplina canonica che rimane in tutto il suo vigore». Con l'interpretazione del c. 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917 si sono create interpretazioni «errate e tendenziose». Con la lettera del 19 luglio 1974 «la Santa Sede non intende abrogare la legge generale, che perciò rimane in vigore /.../ una cosa è abolire una scomunica, altra è dichiarare i casi in cui non si incorre nella scomunica non abolita»⁵².

Nella seconda parte del punto terzo della dichiarazione, il Prefetto fa una chiarificazione sostenendo che spetta unicamente alla S.C per la dottrina della Fede «pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale sulla natura delle associazioni massoniche che implichi deroghe alle suddette norme»⁵³.

A.A. Mola, il direttore del Centro per la storia della massoneria collocato presso il Grande Oriente d'Italia, «studioso che non fa mistero di essere vicino alla Massoneria»⁵⁴ nel libro *Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, continua a sostenere e riportare «interpretazioni errate e tendenziose»⁵⁵.

Nella lettera riservata ai vescovi di alcune conferenze episcopali, il prefetto della S.C. per la dottrina della Fede, Franjo card. Šeper afferma: «Rimane tuttavia in ogni caso la proibizione per chierici, religiosi e membri degli istituti secolari di iscriversi alle associazioni massoniche»⁵⁶.

Secondo l'autore del documento incorrono nella scomunica lata sentenza sancita nel c. 2335 i chierici, i religiosi e i membri degli istituti secolari iscritti alla Massoneria e simili associazioni anche se non tramano contro la Chiesa. «Il motivo è facilmente comprensibile: almeno secondo l'odierna mentalità quasi universalmente ancora diffusa la cosa desterebbe confusione, stupore, forse in qualche caso anche scandalo e grave turbamento dei fedeli, i quali si aspettano a buon diritto che le anime consacrate a Dio trovino nel Vangelo e nell'ascesi cristiana la fonte della loro azione e della loro formazione»⁵⁷.

Nel considerare poi i casi particolari bisogna tener presente che la legge penale va interpretata in senso stretto. Pertanto si può con sicurezza insegnare e applicare l'opinione di quegli autori che ritengono che il predetto canone 2335 riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la Chiesa.

eccezione, cioè la lettera del card. Šeper, Prefetto della Congr. per la dottrina della Fede, al card. Król, presidente della conferenza episcopale USA, è del 19 luglio 1974; e dopo di essa ha ripreso la serie delle condanne». L'A. in diverse pubblicazioni «ha imboccato – come afferma – la via della riconciliazione» spesso giungendo a conclusioni opposte presentate dal suo fondatore don Alberrone, «il quale – come afferma l'A. – parla sovente della Massoneria, sempre per denunciarne la posizione fondamentalmente anticristiana e la pericolosità». Rimandiamo l'A. all'affermazione del card. Król, presidente della conferenza episcopale USA e alla Dichiarazione del Card. F. Šeper sopra citata per comprendere la profondità delle affermazioni e la posizione della Chiesa in esse espresse.

⁵² G. CAPRILE, *La recente «dichiarazione» sull'appartenenza alla massoneria*, in *La Civiltà Cattolica*, 132 (1981–I) pp. 576–579.

⁵³ S.C. pro Doctrina Fidei, Decl. *Declaratio de canonica disciplina quae sub poena excommunicationis vetat ne catholici nomen dent sectae massonicae aliisque eiusdem generis associationibus*, (17 Feb. 1981), in AAS 73 (1981) pp. 240–241. Versione italiana, in *L'Osservatore Romano* 2–3 marzo 1981, p. 2; EV 7/1137.

⁵⁴ A.A. MOLA, *Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, op. cit., p. 14.

⁵⁵ L'a. alla p. 958 riferendosi alla dichiarazione del card. Franjo Šeper scrive: «Compatibilità dei massoni con la Chiesa cattolica» (dichiarazione del cardinale Šeper, 19 luglio 1974). Nell'appendice VIII, con un titolo significativo «Da qui all'eternità la scomunica da Clemente XII al Cardinale Ratzinger», alle pp. 961–962 l'a. afferma: «Fu dunque la rivista della Compagnia di Gesù a impartire una lezione di tolleranza e di reciproco rispetto quale indispensabile premessa per ogni dialogo. Neppure il cardinale Joseph Alois Ratzinger («the son of a policeman», come ne scrive il *Book of the Year 1987* della *Encyclopedia Britannica*, *Biographies*, 1986, p. 93) chiari tuttavia quale potesse esser stata l'imperscrutabile sorte dei cattolici incoraggiati a entrare in Loggia dalla Dichiarazione Šeper del 1974 e nel frattempo passati all'Oriente Eterno: slegati in terra da quella stessa autorità che ora imponeva e ribadiva pesantissime catene, Ivi, pp. 958–962.

⁵⁶ S.C. pro Doctrina Fidei, Litt., *Complures episcopi*, in AAS 73 (1981) pp. 240–241. EV, 7/1137.

⁵⁷ G. CAPRILE, *Cattolici e Massoneria: un'importante dichiarazione sulla scomunica*, in *La Civiltà Cattolica*, 125 (1974–IV) p. 162.

4. LE PENE PREVISTE PER I CHIERICI E I RELIGIOSI ISCRITTI ALLA MASSONERIA

Secondo le disposizioni del CIC del 1917 il c. 2336 aggiunge altre pene per i chierici e i religiosi delinquenti iscritti alla massoneria: «i chierici e i religiosi che si iscrivono alla setta massonica o ad altre simili associazioni vanno denunciati alla S. C. per la dottrina della Fede» (c. 2336, § 2). Ipso facto questi:

- 1° incorrono nelle scomuniche lata sentenza sancite nei predetti cc. 2334; 2335;
- 2° siano colpiti con la pena della sospensione o privazione del beneficio, ufficio, dignità, pensione o incarico, che avessero eventualmente nella Chiesa;
- 3° i religiosi siano puniti con la privazione dell'ufficio e della voce attiva e passiva e con altre pene ai sensi delle costituzioni.

La censura comporta vari ed inseparabili effetti riportati dai canoni del «Codex»⁵⁸, tra i quali il divieto di amministrare lecitamente sacramenti e sacramentali, e, dopo la sentenza giudiziale, di riceverli (c. 2261); il divieto, se non sopraggiungono segni di pentimento, di essere sepolto con rito ecclesiastico (c. 2260)⁵⁹.

5. RISOLUZIONI PRESE DEL GRANDE ORIENTE DI FRANCIA (1952)

Il Grande Oriente di Francia in quel periodo prendeva le seguenti risoluzioni: «Il Convento del Grande Oriente di Francia, constatando che la libertà umana corre pericolo per le mene clericali del Vaticano in Francia, nei territori d'Oltremare dell'Unione Francese e nel mondo intero, decide, per poter contrapporsi alla Chiesa:

«1) di smascherare con tutti i mezzi il giuoco sottile della Segreteria di Stato del Vaticano il cui scopo è di imporre all'intera umanità la disonorata tutela della dittatura politico-economica e religiosa;

2) di invitare tutti i Massoni del Grande Oriente di Francia a lavorare sempre e in ogni luogo, a riunire tutti i laici e ad esigere da quelli che occupano funzioni importanti lo stesso ardore per la difesa dell'ideale delle istituzioni laiche;

3) di accettare nella lotta implacabile contro il clericalismo romano ogni alleanza compatibile con l'ideale massonico»⁶⁰.

6. ATTI ANTEPREPARATORI E GLI INTERVENTI DURANTE IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

La Commissione antepreparatoria del Concilio Vaticano II aveva raccolto in sei punti le proposte dei vescovi e la documentazione che riguardavano esplicitamente la massoneria «De secta Francomurariorum»⁶¹.

⁵⁸ A. DEPASQUALE, *Pene Latae sententiae nel codice (particolarmente quelle riservate alla Sede Apostolica)*, in AA.VV., *Le sanzioni nella Chiesa: XXIII Incontro di Studio Abbazia di Maguzzano-Lonato (Brescia 1 luglio – 5 luglio 1996)*, (a cura di GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO), Milano 1997, pp. 145–182. Z. SUCHECKI, *Le sanzioni nella Chiesa, Parte I: I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311–1363)*, Roma 1999, pp. 102–103. A. BORRAS, *L'excommunication dans le nouveau code de droit canonique. Essai de définition*, Paris 1987. A. BORRAS, *Appartenance à l'Eglise, communion ecclesiale et excommunication*, in *Nouvelle revue theologique*, 110 (1988) pp. 801–824. Paris 1987.

⁵⁹ Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma 1990. ID., *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris*, 66 (1993), pp. 653–727. ID., *La Massoneria e le sanzioni della Chiesa*, in op. cit., pp. 157–209. ID., *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Roma 1995.

⁶⁰ *Documentazioni: Il Grande Oriente di Francia contro la Chiesa Cattolica*, in *l'Osservatore Romano*, 10 Settembre 1952, p. 3.

6.1. Le proposte dei vescovi riguardanti la libera muratoria

I vescovi chiedevano esplicitamente che fosse confermata la condanna della massoneria: 1. «Secta francomurarium damnatur»⁶²; 2. «c. 2335 C.I.C. non distinguit inter massones qui vero sectae associantur rei causa oeconomicae tantum, benignius respici viderentur»⁶³; 3. «Poena, de qua in canone 2335 C.I.C., sit tantum pro «pertinaciter adhaerentibus»»⁶⁴; 4. «Unus sit modus agendi relate ad sectam massonicam»⁶⁵; 5. «Ordo «Massonicus» absolute opponitur ordini catholico. Peri-culum est actualissimum. (NB. Attulit studium valde accuratum)»⁶⁶; 6. «Desideratur commutatio poenarum sociorum sectae massonicae vel revisio status quaestionis»⁶⁷.

Il materiale collocato dalla Commissione antepreparatoria riguardante le Associazioni sospette «De associationibus suspectis» nel numero 11 menziona la società «franco-murarium»⁶⁸.

⁶¹ *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando: Series I (Antepreparatoria)*, Appendix voluminis II, pars I, Roma 1961, pp. 228–229.

⁶² Il vescovo dei Marsi, Mons. D. Valeri chiedeva: «Ut confirmetur condemnatio errorum in dies ingravescentium, praesertim communismi ac materialismi, naturalismi, laicismi, liberalismi, existentialismi athei necnon massonicae sectae», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando: Series I (Antepreparatoria)*, vol. II, pars III, Roma 1960, p. 366; L'Arcivescovo di San Juan de Cuyo, Mons. Audini Rodriguez y Olmos proponeva di sancire le condanne durante il Concilio: «Certe opportunum erit damnationes iam factas contra communismum, massonicas sectas et spiritismum sollemniter a Concilio iterum sancire», Ivi, vol. II, pars VII, p. 78; Il presidente del (CEDAC) Conventus Episcopalis Americae Centralis et Panamae l'Arcivescovo A. Chávez González che comprende 3 Vescovi di Costarica, 6 Vescovi e 1 Arcivescovo di Guatemala, 2 Vescovi dell'Honduras e 1 Vescovo del Nicaragua, a nome di tutta la conferenza aveva mandato le proposte firmate da tutti dove si affermava: «Sollemnis desideratur a tanto Patrum Conventu damnatio communismi doctrinae, sectae massonicae, laicismi ac liberalismi», Ivi, vol. II, pars VI, Roma 1960, p. 523; Il vescovo di S. Rosa de Copán chiedeva: «Sollemnis desideratur a Concilio Oecumenico venturo damnatio communismi doctrinae, sectae massonicae, laicismi ac liberalismi», Ivi, p. 585; Patriarca Antiocheno dei Melchiti, Maxim IV Saigh con 19 Padri Conciliari affermava nel documento: «Certains mouvements, partis ou sectes, à l'endroit desquels l'Eglise s'était jadis prononcée, ont revêtu de nouvelles formes de nature à tromper les esprits. Aussi estimons-nous utile que l'Eglise fixe à nouveau sa position à leur égard, de manière que les pasteurs d'âme soient munis des documents officiels nécessaires, convenablement mis à jour. Nous pensons en particulier aux doctrines et organisations suivantes: communisme, franc-maçonnerie, racisme, nazisme, fascisme, capitalisme extrême etc.», Ivi, vol. II, pars IV, Roma 1960, p. 457.

⁶³ Il vescovo di Garanhuns in Brasile Mons. I.A. Dantas nella sua proposta affermava: «Can. 2335 C.I.C. indiscriminatim respicit massones. Accidit autem in pluribus orbis regionibus, v. g. in Brasilia, ut plerique massonum sectae sua dent nomina, quin vere sciant quid sit vel studeat ea secta, et sic procedunt non ut Ecclesiae vel legitimis legibus civilibus adversantur, sed potius et unice ut rei oeconomicae consulant suae, fide servata.

Quae cum ita sint, mihi videretur rectius statui ut massones eiusdemque similes dupliciter haberi possent, ii scilicet qui publice, notorie et violenter Ecclesiae legibusque adversantur: hi damnatione plectentur, sicut in Codice inter eos praesertim qui in secta locum gradusque obtinent praecipuos. Alii vero qui sectae associantur rei causa oeconomicae tantum, benignius mihi respici viderentur», *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando: Series I (Antepreparatoria)*, vol. II, pars VII, Roma 1961, p. 176.

⁶⁴ Il Vescovo di Tampico in Messico, Mons. Ernestus Corripio Ahumada proponeva: «Denique ut poena statuta in can. 2335 C.I.C. sit pro «pertinaciter adhaerentibus» cum in perpluribus dioecibus sint fideles qui nomen his sectis vel associationibus dent propter ignorantiam curiositatem aut necessitatem laboris vel sustentationis familiaris», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando: Series I (Antepreparatoria)*, vol. II, pars IV, Roma 1960, p. 234.

⁶⁵ Il vescovo del Brasile della diocesi Caetité, Mons. Iosephus P. Costa chiedeva: «Sententias uniformes adoptare quoad associationes damnatas vel suspectas, exempli gratia, quoad massonicas sectas, protestanticam associationem christianam iuvenum, Rotary Club etc.», in , p. 146.

⁶⁶ Il vescovo del Brasile di Jacarézinho Mons. D. Geraldi De Proença Sigaud nella sua lettera presenta la *Secta Franco Massonica*: «Nostris diebus haec maxima intelligentia, perversitate, energia et logica procurantur, et rapido cursu adveniunt /.../ En quaesitio vitalis pro Ecclesia. Ordo Massonicus opponitur Ordini Catholico. Mox Ordo Massonicus totam humanitatem complectetur. Tamen multi Duces Catholicorum hoc non vident, plurimi silent.

Post Leonem XIII nulla amplius Encyclica de hac Secta. In Universitatibus et Seminariis quid de illa docetur? quid in Sociologia de hac gravissima quaestione dicitur? In directione mundiali et nationali Ecclesiae, saepe ignoratur hoc problema; adest aliqua tregua. In directione mundiali et nationali Ecclesiae, saepe ignoratur hoc problema: adest aliqua tregua. In studiis et orientationibus sacerdotum non est sermo de eius programme, methodo, de systema totius sociologiae massonicae, de eius fine, de spiritu, de mediis, de tactica et strategia», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando: Series I (Antepreparatoria)*, vol. II, pars VII, Roma 1961, pp. 182–183.

⁶⁷ L'Arcivescovo di Belém do Pará, Mons. A.G. Ramos proponeva il cambiamento delle sanzioni penali nei confronti dei soci delle sette Massoniche o la revisione dello «status quaestionis», Ivi, p. 138.

⁶⁸ *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando: series I (Antepreparatoria)*, appendix vol. II, pars I, Roma 1961, p. 794. Il Vicarius Apostolicus Islandiae il Vescovo Ioannes Gunnarson, S.M.M., chiedeva di ampliare la facoltà dei Vescovi Ordinari sul loro territorio per poter giudicare: «participatio fidelium in societibus, quae generaliter ut acatholicae habentur, sicut ex. g. Good-Templars, Odd-Fellows, Rotary, Lions club, imo detur existimationi Ordinari loci cum eius consilio facultas

6.2. Il tema massonico durante Congregazioni generali del Concilio Ecumenico Vaticano II

Durante il Concilio Vaticano II il tema riguardante la massoneria fu richiamato dal card. Ernesto Ruffini durante la 89^a Congregazione generale⁶⁹ e per ben 3 volte dal vescovo di Cuernavaca in Messico, Mons. Sergio Méndez Arceo che durante la 35^a Congregazione generale (6 dicembre 1962), sottolineava che nella massoneria ci sono molti cristiani non cattolici, i quali, se conoscessero meglio la Chiesa, potrebbero essere un fermento per eliminare dalla massoneria quanto c'è in essa d'anticristiano e d'anticattolico; continuava il prelado che «l'origine stessa della massoneria non è stata anticristiana, e non mancano qua e là alcuni indizi, anche se tenui, di una certa riconciliazione con la Chiesa. La buona fede da una parte e dall'altra la storia, maestra della vita, potrebbero contribuire molto a guarire questo deplorabile scandalo. La Chiesa nostra madre misericordiosa, deve cercare la strada, sotto la spinta dello Spirito Santo»⁷⁰. Richiamandosi alla sessione dell'anno precedente di nuovo durante la 71^a Congregazione generale (20 novembre 1963) Mons. S. Méndez Arceo si riferiva alla massoneria «alla quale appartengono gli uomini di diverse religioni riuniti in un'associazione i cui principi, come ci insegna la storia, furono cristiani, e che anche oggi, in parte, rimane e si rinnova come cristiana. Si dovrebbero revocare le leggi che, contro tali associazioni, la Chiesa ha decretato non poche volte, affinché non capiti di separare nella Chiesa il bene dal male, andando contro la dottrina di Cristo, il quale insegnò che bisogna conservare la zizzania per non strapparla insieme col grano. Mi riferisco alla massoneria, nella quale si trovano non pochi cristiani, ma nella quale ci sono anche molti che credono in Dio rivelatore, e si chiamano cristiani, o almeno non cospirano né contro la Chiesa né contro la società civile»⁷¹. Mons. S. Méndez Arceo durante la 90^a Congregazione generale richiama la libera muratoria⁷².

In periodo Conciliare diversi studi riguardanti l'Istituzione cercavano di presentare la massoneria in un'ottica diversa, spingendo verso una revisione della posizione assunta in passato dalla Chiesa⁷³.

6.3. Costituzione Apostolica di Paolo VI, *Mirificus Eventus*, (7 dicembre 1965)

Molte volte, nel corso della storia la Chiesa andava incontro a tutti per portare la salvezza alle anime. Il Santo Padre Paolo VI il 7 dicembre 1965 emanava la Costituzione Apostolica *Mirificus Eventus*, nella quale concedeva la facoltà ad ogni confessore di assolvere dalle censure gli appartenenti alla massoneria, durante l'anno giubilare del 1966 indetto alla fine del Concilio Vaticano II: «absolvere a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui nomen dederint sectae massonicae alii-

iudicandi num societas Franco-murarium in eorum regione prohibenda sit vel non, atque utrum sanctiones canonicae illi applicandae sint», Ivi, vol. II, pars II, Roma 1960, p. 528.

⁶⁹ *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Roma 1974, vol. III, pars II, p. 586: «Etenim, ut id uno confirmem exemplo, perniciosa secta, longe lateque diffusa, massonum cuius asseclae excommunicatione, S. Sedis Apostolicae simpliciter reservata, mulcantur..., quia contra Ecclesiam multa machinari solet, nonne a Iudaeis fulcitur ac fovetur? Propterea velim ut in declaratione, disceptationi nostrae subiecta, Iudaei efficaciter provocentur ut amori quo eos sincere prosequimur, amore suo ipsi respondeant».

⁷⁰ *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Roma 1971, vol. I, pars IV, pp. 340–341: «I. Attendere debemus: catholici quidem nullo modo coetibus massonicis nomen dare possunt et poenae statutae sunt ut deterreantur. Sed cura pastoralis de his catholicis qui quacumque de causa francomuratores fiunt, non cessat. II. Si vero consideremus fratres non catholicos et eorum ministros plures, qui nomen massoneriae dederunt, attendere debemus ad duo consecretaria: a) ex una parte hi ministri et christiani non catholici impedimentum non parvum ad unionem communitariam cum Ecclesia in aggregatione fraternitati massonicae inveniunt; b) ex altera parte hi ministri et christiani non catholici fermentum validum essent ad eliminanda ex ipsa massoneria quaecumque antichristiana et anticatholica existant, si Ecclesiam catholicam melius cognoverint, intellexerint et dilexerint.

Origo ipsa massoneriae antichristiana non fuit et indicia quaedam, etsi minima, de possibilitate alicuius reconociliationis cum Ecclesia non desunt hinc inde. Bona fides ex utraque parte et magistra vitae quae est historia, valde conferent ad hoc deplorandum dissidium sanandum. Pia Mater Ecclesia viam, duce Spiritu Sancto, quaerere debet».

⁷¹ *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Roma 1973, vol. II, pars V, pp. 617–618.

⁷² Cfr. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Roma 1974, vol. III, pars III, p. 19.

⁷³ Cfr. A. MELLOR, *Nos Frères séparés. Les Francs-Maçons*, Paris 1961. A. MELLOR, *I nostri fratelli separati. I Liberi Muratori*, Milano 1963. A. MELLOR, *Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie et des Francs-Maçons*, Paris 1989.

sque eiusdem generis consociationibus, quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur; dummodo a sua secta vel consociatione omnino se separent, et scandala vel damna, pro viribus, se sarturos et praecauturos esse promittant; iniuncta, pro modo culparum, gravi paenitentia salutari»⁷⁴.

Mantenendo una linea di trasparenza, la S.C. per la Dottrina della Fede in una Risposta al vescovo ausiliare di Milano, il quale chiedeva «una direttiva circa coloro che aderiscono alla Massoneria» afferma con chiarezza «in merito alla questione che finora niente è cambiato nella legislazione che regola la materia»⁷⁵.

La Congregazione decide di inviare la lettera riservata ad alcune Conferenze Episcopali.

7. IL DIALOGO FRA CHIESA CATTOLICA E MASSONERIA (1968–1983)

Il dialogo cattolico–massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria⁷⁶. Tali incontri ebbero inizio in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, anche se in modo molto critico, diverse pubblicazioni⁷⁷.

7.1. La «dichiarazione di Lichtenau» (Lichtenauer Erklärung del 5 luglio 1970)

K. Baresch, esponente della massoneria in modo informale ha incontrato a Vienna 21 marzo 1968 il Card. F. König di Vienna. In seguito fu costituita una Commissione mista (esponenti della massoneria e teologi cattolici)⁷⁸. Durante l'incontro a Lichtenau (Austria) del 4–5 luglio 1970 fu elaborata una «dichiarazione di Lichtenau»⁷⁹ di carattere informativo per le autorità romane (Il

⁷⁴ PAOLO VI, Const., *Mirificus Eventus*, (7 dicembre 1965), in AAS 57 (1965) pp. 945–951.

⁷⁵ S.C. pro Doctrina Fidei, Resp. (aprile–maggio 1973), *Normae canonicae circa eos, qui sectis massonicis adhaerent, immutatae manent*, in in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem Iuris Canonici editae*, Roma 1980, vol. 5. n. 4205, coll. 6606–6607. Cfr. *Rivista diocesana milanese*, 61 (1973) p. 377.

«Eccellenza, Con la lettera n. 1599 del 17 aprile 1973, l'Eccellenza Vostra si rivolgeva a questo S. Dicastero chiedendo una direttiva circa coloro che aderiscono alla massoneria.

Voglio comunicare a Vostra Eccellenza in merito alla questione che finora niente è cambiato nella legislazione che regola la materia.

Colgo l'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo.

FRANCESCO CARD. ŠEPER, Prefetto.

⁷⁶ Cfr. J. STIMPFLE, *La Chiesa cattolica e la massoneria. La commissione per il dialogo ha chiarito la decisiva questione*, in *Quaderni di Cristianità*, 2 (1986–IV) pp. 45–67. Id., *Dall'indagine dei vescovi tedeschi (1974–1980) al documento vaticano del 1983*, in AA.VV., *Massoneria e religioni*, (a cura di M. Introvigne), Torino 1994, pp. 162–182.

⁷⁷ Cfr. R.F. ESPOSITO, *La riconciliazione tra la Chiesa e la Massoneria: Cronaca di alcuni avvenimenti e incontri*, (Introduzione di V. MIANO, G. GAMBERINI, G. CAPRILE, Ravenna 1979. R.F. ESPOSITO, *Le grandi concordanze tra Chiesa e Massoneria*, Firenze 1987. R. APPEL – H. VORGRIMLER, *Kirche und Freimaurerei in Dialog*, Frankfurt/M 1975. K. BARESCH, *Katholische Kirche und Freimaurerei*, Wien 1983. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica ieri, oggi, domani*, Roma 1982.

⁷⁸ La Commissione aveva le seguenti riunioni: 27–28 dicembre 1968 a Innsbruck (Austria); 10 maggio 1969 ad Augsburg (Germania); 5–6 luglio 1969 a Maria Einsiedeln (Svizzera).

⁷⁹ La dichiarazione contiene principi ideologici della massoneria. Paragrafo I: riassunto storico dell'atteggiamento della Chiesa Cattolica verso le sette e i massoni. Paragrafo II: Errori dei singoli e Corpi massonici nei confronti della Chiesa. Paragrafo III–V: contiene analisi della situazione esistenziale dell'uomo d'oggi e la necessità di una collaborazione tra la Chiesa Cattolica e la massoneria a causa degli interessi comuni per es. la difesa della dignità dell'uomo. Paragrafo VI: Il consenso da parte della massoneria al dialogo e invito alla Chiesa di lasciare da parte le differenze fra la Chiesa Cattolica e la massoneria. Paragrafo VII: speranza a un buon esito del dialogo, quando la Chiesa, nonostante tutte le differenze, riscopre le verità nell'ideologia massonica. Paragrafo VIII–IX: conclusione pratica: abolizione delle leggi che vietano ai cattolici di far parte alla massoneria, considerando i documenti pontifici e il «Codex», che esprimono questo divieto, soltanto come documenti storici. Cfr. K. BARESCH, *Katholische Kirche und Freimaurerei*, op. cit., pp. 71–73.

Santo Padre, il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede Card. F. Šeper). La «dichiarazione di Lichtenau» non è stata approvata ufficialmente dal Card. F. König⁸⁰. «Essa non ha mai ricevuto un riconoscimento ufficiale dalla Chiesa»⁸¹.

7.2. Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca circa l'appartenenza di Cattolici alla massoneria (Würzburg, 28 aprile 1980)⁸²

Negli anni 1974–1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituì una Commissione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria⁸³. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria.

Perciò questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974–1980); si trattò dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferirono solo ai Rituali».

Riportiamo le affermazioni conclusive dei colloqui tra la Chiesa Cattolica e la Libera muratoria, dove vengono esposti i motivi dell'incompatibilità:

7.2.1. La posizione immutata della libera muratoria

Il fatto che la Libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. Questa circostanza diviene particolarmente chiara, se consideriamo quale autocomprensione in concreto e quale base culturale, quale concezione del presente e quale prospettiva del futuro i liberi muratori si siano dati come programma animoso e battagliero nel documento: *Tesi per l'anno 2000*, pubblicato quest'anno solo dopo la conclusione dei colloqui. In esso si nega in linea di principio il valore della verità rivelata, e con questo indifferentismo viene esclusa fin dall'inizio una religione rivelata. Già la I tesi, indubbiamente la più importante, afferma: «Non esistono sistemi di natura filosofico-religiosa (weltanschaulich-religiöser Art), che possano rivendicare una obbligatorietà esclusiva» (*Das deutsche Freimaurer Magazin Humanität*, 1980, n. 1, inserto dopo la p. 20».

7.2.2. Il risultato dei colloqui

Se già la discussione del primo grado, compiuta in precedenza dalla Chiesa evangelica, non aveva potuto eliminare serie difficoltà, la Chiesa cattolica, nell'esame dei primi tre gradi, ha dovuto constatare opposizioni fondamentali e insuperabili.

La libera muratoria non è mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure l'odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che *l'appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria è esclusa*.

⁸⁰ «La dichiarazione di Lichtenau» presenta serie mancanze dal punto di vista filosofico-teologico e soprattutto storico. La Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca, circa l'appartenenza di Cattolici alla massoneria (Würzburg 1980) non la cita e non la prende nemmeno in considerazione.

⁸¹ Cfr. J. STIMPFLE, *La Chiesa cattolica e la massoneria. La commissione per il dialogo ha chiarito la decisiva questione*, in *Quaderni di Cristianità*, 2 (1986–IV) pp. 45–67. ID., *Dall'indagine dei vescovi tedeschi (1974–1980) al documento vaticano del 1983*, in op. cit., p. 166.

⁸² Il testo originale tedesco si trova nel *Amtsblatt des Erzbistums Köln*, 1 Junii 1980, pp. 102–111. Riportiamo la traduzione del documento, pubblicato dalla Conferenza Episcopale Tedesca, tradotto dalla redazione de *La Civiltà Cattolica*, 131 (1980–III) pp. 487–495. Al documento segue un commento di p. Giovanni Caprile, pp. 495–502.

⁸³ La commissione doveva: a) Accertare cambiamenti all'interno della Libera muratoria in Germania. b) Esaminare la compatibilità dell'appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla Libera muratoria. c) Nel caso di una risposta affermativa alla domanda precedente, preparare l'opinione pubblica alla mutata situazione, con iniziative pubblicitiche.

In seguito vengono esposti alcuni degli oggetti e degli argomenti della discussione che hanno condotto a questo risultato. La Commissione ne ha discussi anche altri non meno importanti.

7.3. Motivi dell'incompatibilità

7.3.1. La visione che i liberi muratori hanno del mondo

La visione del mondo dei liberi muratori non è fissata in modo vincolante. Prevale *la tendenza umanitaria ed etica*. I libri rituali, contenenti testi stabiliti, con le loro parole ed azioni simboliche offrono un quadro di rappresentazioni, in cui il singolo libero massone può inserire le sue concezioni personali. Non si costata l'esistenza di una ideologia comune vincolante. Invece, *il relativismo* appartiene alle convinzioni fondamentali dei liberi massoni.

Il *Lessico internazionale dei liberi muratori*, riconosciuto come fonte obiettiva, afferma a questo proposito: «La libera muratoria è verosimilmente l'unica istituzione che è riuscita nel tempo a *conservare*, in larga misura, *libere da dogmi* ideologia e prassi. La libera muratoria può quindi essere concepita come un movimento che mira a raccogliere gli uomini di orientamento relativistico per la promozione dell'ideale umanitario» E. Lennhoff – O. Posner, *Internationales Freimaurer Lexicon*, Wien 1975, col. 1300.

Un soggettivismo di questo genere *non si può armonizzare con la fede nella parola di Dio rivelata e autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa. Inoltre genera una disposizione di fondo che mette in pericolo l'atteggiamento del cattolico verso le parole e le azioni della viva realtà sacramentale e sacra della Chiesa.*

7.3.2. Il concetto di verità della Libera muratoria

I liberi muratori negano la *possibilità di una conoscenza oggettiva della verità*. Durante i colloqui venne menzionata in particolare la nota sentenza di G.E. Lessing: «Se Dio tenesse chiusa nella sua destra tutta la verità e nella sua sinistra la sola ansia sempre viva della verità, anche se con l'aggiunta che io mi inganni sempre ed eternamente, e mi dicesse: "Scegli", io mi getterei umilmente alla sua sinistra e gli direi: "Padre, dammi! La pura verità è per Te solo"» (G.E. Lessing, *Duplik*, 1977, *Gesammelte Werke*, Vol. V, 100).

Nei colloqui questa concezione è stata indicata come caratteristica della Libera muratoria.

La *relatività di ogni verità* rappresenta la base della Libera muratoria. Poiché il libero massone rifiuta ogni fede nei dogmi, egli non ammette alcun dogma anche nella sua Loggia (cf. Dr. Th. Vogel, in KNA, 11 febbraio 1960, 6).

Dal libero massone si esige quindi che sia un uomo libero, che «non conosce alcuna sottomissione a dogma e passione» (E. Lennhoff – O. Posner, op. cit., col. 524 s.).

Ciò alimenta il rifiuto, per principio, di tutte le posizioni dogmatiche, che si esprime nella proposizione del *Lessico dei liberi massoni*: «Tutte le istituzioni a fondamento dogmatico, la più eminente delle quali può essere considerata la Chiesa Cattolica, esercitano coercizione alla fede» (E. Lennhoff – O. Posner, op. cit., col. 374).

Un tale concetto di verità *non è compatibile con il concetto cattolico di verità, né dal punto di vista della teologia naturale, né da quello della teologia della rivelazione.*

7.3.3. Il concetto di religione dei liberi muratori

La concezione della religione dei liberi muratori è relativista: *tutte le religioni sono tentativi concorrenti* ad esprimere la verità divina, che in ultima analisi è irraggiungibile. A questa verità divina, infatti, è adeguato solo il linguaggio dei simboli massonici, linguaggio dai molti significati lasciato alla capacità di interpretazione del singolo massone. Non per nulla la disputa su argomenti religiosi all'interno della loggia è strettamente vietata ai suoi appartenenti. Negli *Antichi*

Doveri del 1723, sotto il punto I, si afferma: «Il massone, come massone, è tenuto ad obbedire alla legge morale; se egli comprende l'Arte rettamente, non sarà uno sfrontato negatore di Dio, né un libertino sfrenato. In tempi antichi, i massoni erano obbligati in ogni Paese ad appartenere alla religione in vigore nel loro Paese o popolo, ma oggi si ritiene più opportuno obbligarli solo alla religione in cui tutti gli uomini concordano, e lasciare ad ognuno le sue particolari convinzioni» (*Die Alten Pflichten von 1723*, Hamburg 1972, 10).

Il concetto della religione «in cui tutti gli uomini concordano», implica una visione relativistica della religione, che non può coincidere con la convinzione fondamentale del cristianesimo.

7.3.4. *Il concetto di Dio dei liberi muratori*

Al centro dei Rituali si trova il concetto del «Grande Architetto dell'Universo». Nonostante la manifestazione di buona volontà nel tentativo di abbracciare ogni religione, si tratta di una *concezione di stampo deistico*.

In tale contesto non vi è alcuna conoscenza obiettiva di Dio nel senso del concetto personale di Dio del teismo. Il «Grande Architetto dell'Universo» è un «Esso» neutrale, indefinito e aperto ad ogni possibile comprensione. Ognuno può immettervi la propria concezione di Dio, il cristiano come il musulmano, il confuciano come l'animista o l'appartenente a qualsiasi religione. L'Architetto dell'Universo non è per i liberi massoni un essere nel senso di un Dio personale; perciò, per il riconoscimento dell'«Architetto dell'Universo» basta ad essi un *arbitrario sentimento religioso*.

Questa rappresentazione di un Architetto universale che troneggia in una lontananza deistica mina i fondamenti della concezione di Dio dei cattolici e della loro risposta al Dio che li interpella come Padre e Signore.

7.3.5. *Il concetto di Dio dei liberi muratori e la Rivelazione*

La visione di Dio della Libera muratoria non permette di pensare ad una rivelazione di Dio, come avviene nella fede e nella tradizione di tutti i cristiani. Anzi, con la concezione del «Grande Architetto dell'Universo», il rapporto con Dio viene riportato su posizioni predeistiche.

Analogamente, l'esplicita derivazione del cristianesimo dalla religione originaria astrale dei babilonesi e dei sumeri sta in piena contraddizione con la fede nella Rivelazione (cfr. *Ritual II*, 47).

7.3.6. *L'idea di tolleranza dei liberi muratori*

Da questo concetto di verità deriva anche l'idea di tolleranza specifica della Libera muratoria. Per tolleranza, il cattolico intende la comprensione dovuta agli altri uomini. Invece fra i liberi muratori regna la *tolleranza nei confronti delle idee*, per quanto queste possano essere opposte fra loro.

Rimandiamo ancora al Lennhoff – Posner: «Dal relativismo si può derivare la posizione dei liberi muratori sui problemi dell'uomo e dell'umanità /.../. Il relativismo fonda la tolleranza con argomenti razionali. La Libera muratoria è uno dei movimenti che sono sorti alla fine del Medioevo come reazione contro l'assolutezza dell'insegnamento della Chiesa e l'assolutismo politico, come reazione contro il fanatismo di ogni tipo /.../» (col. 1300).

Un'idea di tolleranza di questo genere *scuote l'atteggiamento di fedeltà del cattolico alla sua fede* e al riconoscimento del Magistero ecclesiastico.

7.3.7. *Le azioni rituali dei liberi muratori*

I tre Rituali dei gradi di Apprendista, Compagno e Maestro sono stati discussi nel corso di ampi colloqui e spiegazioni. Queste azioni rituali manifestano, nelle parole e nei simboli, un *ca-*

rattere simile a quello dei sacramenti. Esse suscitano l'impressione che, in tali circostanze, con azioni simboliche, si operi obiettivamente qualcosa che trasformi l'uomo. Il contenuto è un'iniziazione simbolica dell'uomo che, per tutti i suoi caratteri, sta in chiara concorrenza con la sua trasformazione sacramentale.

7.3.8. *Il perfezionamento dell'uomo*

Secondo quanto appare dai Rituali, scopo ultimo della Libera muratoria è di migliorare l'uomo al massimo grado dal punto di vista etico e spirituale. Nel rito del grado di Maestro si afferma: «Quali virtù deve possedere un vero Maestro? Purezza di cuore, verità delle parole, prudenza delle azioni, intrepidezza nei mali inevitabili e zelo instancabile, se è il caso, nel fare il bene» (Ritual III, 66).

A questo proposito non si è potuto superare il dubbio che il perfezionamento etico venga assolutizzato e talmente separato dalla grazia, che non rimanga più spazio alcuno per la giustificazione dell'uomo secondo la concezione cristiana.

Che cosa dovrebbe ancora operare la comunicazione sacramentale della salvezza nel battesimo, nella penitenza e nell'Eucarestia, se con i tre gradi fondamentali vengono già raggiunti l'illuminazione e il superamento della morte di cui parlano i Rituali?

7.3.9. *La spiritualità dei liberi muratori*

La libera muratoria si presenta ai suoi membri con una pretesa di totalità, che richiede un'appartenenza per la vita e per la morte. Anche se si suppone che la via percorsa nei tre gradi persegue anzitutto il fine di una formazione della coscienza e del carattere, rimane il problema se la missione che la Chiesa rivendica come propria permetta che un'istituzione ad essa estranea assuma su di sé una formazione di questo tipo.

In questa pretesa di totalità diviene particolarmente evidente l'inconciliabilità della Libera muratoria e della Chiesa cattolica.

7.3.10. *Diverse correnti all'interno della libera muratoria*

All'interno della libera muratoria vi sono, oltre alla maggioranza di logge con tendenza fondamentalmente umanitaria, di «credenza in Dio», anche posizioni estreme, come, da una parte, la fraternità ateistica del *Grand Orient de France*, che possiede anche alcune logge in Germania, e, dall'altra, la tedesca *Grosse Landesloge*. Quest'ultima si chiama anche *Christlicher Freimaurerorden* («Ordine cristiano dei liberi muratori») (cfr Lennhoff – Posner, op. cit., col. 1157).

Tuttavia, questa «libera muratoria cristiana» non si colloca affatto al di fuori dell'ordinamento massonico fondamentale; con questa espressione si intende soltanto una più ampia possibilità di conciliare libera muratoria e soggettiva credenza cristiana. Tuttavia *bisogna negare che ciò venga raggiunto in modo teologicamente soddisfacente*, poiché i fatti fondamentali della rivelazione del Dio divenuto uomo e della sua comunione con gli uomini vengono compresi solo come una possibile variante della visione massonica del mondo e sono condivisi solo da una piccola parte dei massoni.

7.3.11. *Libera muratoria e Chiesa cattolica*

Per quanto sia importante la distinzione fra libera muratoria ben disposta o neutrale od ostile verso la Chiesa, in questo contesto essa è tuttavia ingannevole, poiché induce a pensare che per i cattolici sia da escludere la partecipazione solo nel caso di quella ostile alla Chiesa. Ma l'esame si è espresso proprio a quella libera muratoria che è ben disposta nei riguardi della Chiesa cattolica; ed anche qui si sono constatate difficoltà insuperabili.

7.3.12. Liberi muratori e Chiesa evangelica

Nel 1973 hanno avuto luogo colloqui anche a questo livello. I partecipanti evangelici ai colloqui, nella loro Dichiarazione conclusiva del 13 ottobre 1973, hanno invero «lasciato alla libera valutazione del singolo» la possibilità di una doppia adesione.

È tuttavia da notare quanto in tale Dichiarazione viene affermato al n. 5: «Non è stato possibile, per i partecipanti di parte ecclesiastica ai colloqui, farsi un'idea definitiva sul Rituale, per quanto riguarda il suo significato e la qualità dell'esperienza ad esso collegata. A questo proposito essi si sono posti il problema, se l'esperienza del Rituale e il lavoro del massone non possono sminuire il significato che per il cristiano evangelico ha la giustificazione per grazia» (*Information nr. 58 der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen* 58/74, 19).

7.3.13. Dichiarazione conclusiva

Anche se la libera muratoria, in seguito alla persecuzione subita nel corso dell'epoca nazionalsocialista, ha compiuto una trasformazione nel senso di una maggiore apertura verso altri gruppi sociali, tuttavia, nella sua mentalità, nelle sue convinzioni fondamentali e nel suo «lavoro nel tempio», è rimasta pienamente uguale a se stessa.

Le opposizioni indicate toccano i fondamenti dell'esistenza cristiana. Gli esami approfonditi dei Rituali e del mondo spirituale massonico mettono in chiaro che l'appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria è esclusa. (Würzburg, 28 aprile 1980)».

=====